



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 195 DATA COMUNICATO 17/04/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 3186

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 17 Aprile 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

ECCELLENZA

NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. **TERSINI STEFANO TESSERATO PER LA SOCIETA' SSD SRL VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO** IN MERITO ALLA GARA VIVIALTOTEVERESANSEPOLCRO – PIERANTONIO SPORT DISPUTATASI A SANSEPOLCRO IL 30.03.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 183 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 02.04.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **ALLA SQUALIFICA PER SEI GIORNATE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 17.04.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

In sede di audizione, il Direttore di gara ha confermato il contenuto del rapporto, specificando che l'episodio oggetto di reclamo si è verificato nell'ambito di una azione di gioco, nel corso della quale il Tersini, nel tentativo di giocare il pallone, è intervenuto in ritardo colpendo alla gamba il calciatore, con gravi conseguenze per quest'ultimo. Si è trattato dunque di un intervento di particolare intensità, che può essere qualificato come condotta antisportiva, non quale condotta violenta. Alla luce di quanto precede e tenuto comunque conto delle gravi conseguenze del gesto, la Corte ritiene equo ridurre la squalifica a cinque giornate effettive di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Tersini Stefano a cinque giornate di gara.

Conferma per il resto.

Dispone restituire la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Maria Grazia Cespa

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 17 Aprile 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. PROMANO** IN MERITO ALLA GARA PROMANO – PONTE D'ASSI DISPUTATASI A PROMANO IL 30.03.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 183 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 02.04.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE BAIANO RAFFAELE PER TRE GARE.**
- **SQUALIFICA CALCIATORE EDYNARY YASSINE PER SEI GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 17.04.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti di gara emerge che il calciatore Raffaele Baiano, nel corso di un'azione di gioco, è intervenuto a gamba tesa su un avversario, provocandogli una superficiale abrasione alla coscia che non gli ha impedito di proseguire il gioco; la sanzione inflitta dal G.S. può essere contenuta, a parere della Corte, in due giornate di squalifica.

Quanto al sig. Yassine Edynary, l'Arbitro ha confermato che, a seguito di un fallo di gioco, il predetto calciatore ha afferrato da tergo un avversario con il braccio intorno al collo, facendolo finire a terra insieme a lui, per poi lasciare la presa; il gesto assume senz'altro i connotati della condotta violenta, che peraltro non ha causato conseguenza all'altro calciatore, circostanza che induce la Corte a ridurre la squalifica a cinque giornate effettive di gara.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo:

- **riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Raffaele Baiano a due giornate effettive di gara;**
- **riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Yassine Edynary a cinque giornate effettive di gara.**

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maria Grazia Cespa

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Claudia Gillosi e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 17 Aprile 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL SIG. **ERCOLI NICOLO' TESSERATO PER LA SOCIETA' MADONNA ALTA F.DI CAVALLO** IN MERITO ALLA GARA MADONNA ALTA F.DI CAVALLO – GRIFO CANNARA DISPUTATASI A PERUGIA IL 30.03.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 183 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 02.04.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA PER OTTO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 17.04.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara seppur regolarmente convocato non era presente.

Sulla base del referto arbitrale emerge che il calciatore Ercoli, a fine gara, offendeva il Direttore di gara dopodiché, al rientro negli spogliatoi, si avvicinava all'Arbitro stesso colpendo con il suo petto il petto di quest'ultimo; veniva quindi bloccato dai propri compagni di squadra ed accompagnato negli spogliatoi.

La sanzione inflitta dal G.S., corrispondente al minimo edittale di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) del CGS, è congrua e meritevole di conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Claudia Gillosi

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Claudia Gillosi e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 17 Aprile 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 17 REGIONALE A1

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. S.SABINA** IN MERITO ALLA GARA S.SABINA - CANNARA DISPUTATASI A SANTA SABINA IL 30.03.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 183 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 02.04.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE DIRIGENTE TARDIOLI GIULIANO FINO AL 30.06.2025;**
- **AMMENDA €. 200,00.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 17.04.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il reclamo deve ritenersi inammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 76 comma 2 della CGS, la società reclamante ha depositato tale reclamo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, non rispettando i termini previsti, né facendolo precedere dal relativo preannuncio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Claudia Gillosi

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Claudia Gillosi e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 17 Aprile 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 17 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D.** IN MERITO ALLA GARA VIRTUS SANGIUSTINO A.S.D. - ELLERA CALCIO DISPUTATASI A SANGIUSTINO IL 06.04.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 190 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 09.04.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA ALLENATORE FABBRI DIEGO PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 17.04.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha precisato a questa Corte che mentre si trovava di spalle rispetto alla panchina del San Giustino, in prossimità di questa, sentiva pronunciare tre/quattro volte al suo indirizzo la frase "sei ridicolo". Si dirigeva quindi verso la panchina chiedendo ai presenti chi fosse l'autore di tale espressione: l'allenatore del San Giustino alzava la mano dicendo "sono stato io".

Sulla base di quanto precede deve essere confermata la sanzione inflitta dal G.S. all'allenatore Fabbri, a nulla rilevando la tardiva assunzione di responsabilità in merito al pronunciamento delle suddette frasi da parte di un altro dirigente prospettata dalla società reclamante.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Claudia Gillosi

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Claudia Gillosi e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 17 Aprile 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

GIOVANISSIMI UNDER 15 PERUGIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. FABRO VALDICHIANA** IN MERITO ALLA GARA TORGIANO CALCIO A.S.D. – FABRO VALDICHIANA DISPUTATASI A TORGIANO IL 06.04.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 62 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 10.04.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE BARELLI FILIPPO PER QUATTRO GARE;**
- **AMMENDA €. 400,00.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 17.04.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto, sia in merito al comportamento del calciatore Barelli che in riferimento al comportamento del pubblico della società Fabro.

Le sanzioni inflitte dal G.S. in merito ai fatti in contestazione sono congrue e meritevoli di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Claudia Gillosi

Rag. Riccardo Toccaceli

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 17 APRILE 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace